

Circolare n. 5/2015

Marghera, 31 Agosto 2015

Oggetto: versamenti al fondo previdenza complementare previsti dal CCNL del 24.1.2014, poi modificato ed integrato il 16.10.2014.

Il giorno 31 Agosto 2015 le parti sociali hanno concluso gli approfondimenti indispensabili per attivare il trasferimento ai fondi di previdenza complementare delle relative quote ed hanno raggiunto un accordo sulle modalità applicative della raccolta di dette quote.

Le parti hanno previsto quanto segue:

- 1) Il contributo mensile a carico del datore di lavoro, destinato a sostenere la previdenza complementare, sia versato mensilmente alle Casse Edili con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2015. Il versamento è dovuto per operai, impiegati ed apprendisti in forza presso imprese con sede legale e/o unità produttive site nella Regione Veneto.
- 2) I versamenti dovranno essere effettuati a partire dal mese di Agosto (pagamento entro la fine di Settembre). Al momento non è tecnicamente possibile effettuare il versamento delle quote arretrate relative ai mesi da Gennaio a Luglio; queste dovranno essere saldate in una unica soluzione con la mensilità di Settembre (pagamento da effettuare entro la fine di Ottobre).
- 3) Il contributo mensile versato alle Casse Edili sarà accantonato in una specifica " gestione speciale", basata su conti individuali.
- 4) Le quote raccolte saranno trattate come segue:

Qualora il lavoratore abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare la quota di cui al punto 1 sarà destinata al Fondo di cui il lavoratore comunica l'effettiva adesione.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare, le quote di competenza saranno versate al Fondo PREVEDI.

MODALITA' APPLICATIVE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo mensile a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti gli operai, impiegati ed apprendisti in forza presso imprese con sede legale e/o unità produttive site nella Regione Veneto.

Il contributo a carico del datore di lavoro è pari a 8,00 euro mensili per il parametro 100 (1° livello) da riparametrare sugli altri livelli contrattuali.

Il contributo mensile non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori part-time la quota va riproporzionata sulla base dell'orario risultante dalla lettera di assunzione e da successive modifiche.

DENUNCIA MENSILE AD EDILCASSA VENETO

Nei prossimi giorni sarà modificata la denuncia mensile ad Edilcassa Veneto, nella quale sarà prevista l'obbligatorietà di indicare il contributo aggiuntivo; nelle settimane successive sarà apportata la modifica che consentirà di riportare nella prossima denuncia l'importo relativo ai mesi arretrati (Gennaio – Luglio 2015).

CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (operai – apprendisti operai)

Si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

Di conseguenza ,in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, le imprese non sono tenute alla erogazione del contributo mensile.

Tale ammontare verrà moltiplicato per le sole ore ordinarie effettivamente prestate: ai fini del calcolo non si tiene conto delle ore di malattia, cassa integrazione,etc.

Per gli operai part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all'orario pattuito.

TABELLA VALORI ORARI VERSAMENTO AD EDILCASSA COMPRENSIVI ALIQUOTA 18,5%

accordo edili artigianato 16 ottobre 2014	
operai – apprendisti operai	
a) Operai di produzione	
Operaio di quinto livello	0,0821
Operaio di quarto livello	0,0762
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0630
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, usciери e inservienti	
	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	
	0,0456
apprendisti operai	0,05

n.b. l'importo mensile del contributo dovrà essere arrotondato all'euro superiore.

CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (impiegati – apprendisti impiegati)

Il contributo mensile è versato per 14 mensilità.

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Il contributo mensile non sarà riconosciuto se il mese sia stato lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Non si considerano utili al raggiungimento del predetto requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo mensile per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e 14° mensilità.

Per gli impiegati part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all'orario di lavoro pattuito.

TABELLA VALORI MENSILI VERSAMENTO AD EDILCASSA COMPRENSIVI DELL'ALIQUTA 18,5%

accordo edili artigianato 16 ottobre 2014
impiegati – apprendisti impiegati

LIVELLI	CONTRIBUTO
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00
apprendisti impiegati	8,00

n.b. l'importo mensile del contributo dovrà essere arrotondato all'euro superiore.

Per quanto riguarda i versamenti dei lavoratori licenziati nei mesi da Gennaio a Luglio verranno fornite indicazioni operative in un secondo momento.

Il Direttore

Carlo Ferrari